

**PERMESSI RETRIBUITI PER LA PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI DI
SOCCORSO ALPINO E RELATIVE ESERCITAZIONI
(03/07/2002)**

QUESITO:

Un dipendente di un Ente locale può usufruire, per la partecipazione ad un corso di formazione per conduttori di cani da ricerca in superficie, organizzato dal Soccorso Alpino Valdostano, dei permessi retribuiti previsti dalla L. n. 162/92 e dal relativo Regolamento di attuazione (approvato con D.M. n. 379/94)?

RISPOSTA:

Innanzitutto occorre precisare che la L. n. 162/92 prevede, all'art. 1, **per "...i Volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI)"** il diritto ad astenersi dal lavoro, nei giorni in cui si svolgono le operazioni di soccorso alpino o speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24; inoltre, ai sensi dell'art. 2 della stessa legge, ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale. Il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.M. 24/3/1994, n. 379, nel fornire una definizione delle esercitazioni di cui trattasi, fa riferimento ad *"...ogni corrispondente attività di addestramento, organizzata a carattere nazionale o regionale"*.

In Valle d'Aosta tutte le operazioni sopradescritte sono effettuate dal "Soccorso Alpino Valdostano" (istituito con L.r. 5/4/1989, n. 22) che svolge, in ambito regionale, le funzioni di soccorso di competenza del Soccorso Alpino e Speleologico del CAI.

Si precisa al riguardo che la Direzione Amministrazione del Personale dell'Amministrazione regionale, interpellata in merito, ritiene applicabile ai propri dipendenti, soci del Soccorso Alpino Valdostano, la disciplina dei permessi di cui alla predetta L. n. 162/92.

Considerato che il Soccorso Alpino Valdostano si avvale, per le finalità di cui sopra, dell'operato dei propri soci, guide alpine e volontari, e che i soci volontari, per usufruire dei permessi di cui alla predetta L. n. 162/92, devono risultare iscritti al Soccorso Alpino e svolgere la propria attività in modo volontario, senza fini di lucro, occorre operare una distinzione tra i dipendenti che, in quanto guide alpine, prestano un'attività professionale, pertanto retribuita, e gli altri soci volontari, i quali forniscono le loro prestazioni gratuitamente. Nel primo caso il dipendente guida alpina, in quanto professionista, deve richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di attività extra ufficio e collocarsi in congedo ordinario; nel secondo caso il dipendente che fornisce una prestazione di tipo volontario, non retribuita, ha invece diritto ad usufruire dei permessi retribuiti in oggetto, senza alcun ulteriore compenso da parte del Soccorso Alpino Valdostano.

Nel caso specifico, pertanto, si ritiene che il permesso retribuito in oggetto spetti nel caso il dipendente risulti iscritto al Soccorso Alpino Valdostano come socio volontario e non come guida alpina, e qualora il corso di formazione di cui trattasi sia qualificabile come attività di addestramento.